SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 novembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2013.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza, in provincia di Taranto.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 15 NOVEMBRE 2013

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 il territorio dei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto è stato colpito da eventi meteorologici di eccezionale intensità, provocando la perdita di quattro vite umane;

Considerato che i summenzionati eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato, altresì, che tali fenomeni hanno causato danni alle strutture arginali, alle infrastrutture viarie ed idriche, nonché alle opere di bonifica ed irrigazione, agli edifici pubblici e privati, determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;

Considerato, inoltre, che l'esondazione di corsi d'acqua ha provocato allagamenti, l'interruzione di collegamenti viari e dei servizi essenziali, determinando una grave compromissione alle attività produttive;

Ritenuto pertanto necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Viste le note della Regione Puglia del 16 ottobre e del 4 novembre 2013;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile in data 21 e 22 ottobre 2013;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Puglia provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 7 milioni di euro.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2013

Il Presidente: LETTA

13A09479
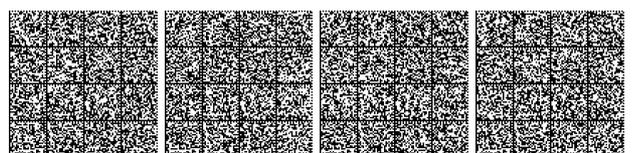
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2013.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 15 NOVEMBRE 2013

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 il territorio della regione Toscana è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni di intensità tale da causare una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone provocando lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati;

Considerato che tali eventi hanno determinato fenomeni franosi, danneggiamenti alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture stradali e ferroviarie, alla rete dei servizi essenziali, nonché agli edifici pubblici e privati ed alle attività produttive;

Considerato, altresì, che l'esondazione di fiumi e torrenti ha provocato l'allagamento di centri abitati, l'interruzione di collegamenti viari, determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;

Ritenuto pertanto necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Vista la nota della Regione Toscana del 5 novembre 2013;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile in data 22, 23 e 24 ottobre 2013;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Toscana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 16,5 milioni di euro.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2013

Il Presidente: LETTA

13A09480

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 giugno 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Alcanse CS».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 15 febbraio 2011 presentata dall'Impresa FMC Chemical SPRL, con sede legale in Boulevard de la Plaine 9/3 - 1050 Brussells, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Alcanse CS» contenente le sostanze attive clomazone e pendimetanil;

Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;
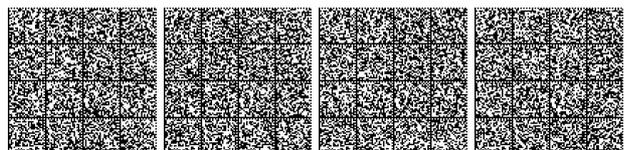
Visto il decreto del 29 aprile 2008 di inclusione della sostanza attiva clomazone, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 ottobre 2018 in attuazione della direttiva 2007/76/CE della Commissione del 20 dicembre 2007;

Visto il decreto del 30 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva pendimetalin, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2013, in attuazione della direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportate nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto il Regolamento (EU) n. 823/2012 che proroga la data di scandenza, in deroga al Regolamento (UE) n. 540/2011, di diverse sostanze attive tra cui la s.a. pendimetanil fino al 31 luglio 2016;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa FMC Chemical SPRL a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 13 maggio 2013 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data del 13 maggio 2013;

Vista la nota pervenuta in data 24 maggio 2013 da cui risulta che l'Impresa FMC Chemical SPRL ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Alcanse CS» fino al 31 ottobre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clomazone;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'Impresa FMC Chemical SPRL, con sede legale in Boulevard de la Plaine 9/3 1050 Brussells, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Alcanse CS» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva clomazone riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere FMC Middleport Plant - 100 Niagara ST - Middleport NY (USA) e Kwizda Agro GmbH -Kwizda Allee 1 - A-2100 Leobendorf/Korneuburg (Austria).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15142.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Alcanse CS

Erbicida ad ampio spettro di attività per il controllo di infestanti Graminacee e Dicotiledoni del MAIS

SOSPENSIONE DI CAPSULE

ALCANSE CS Registrazione del Ministero della Salute n ..... del .....

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono		
CLOMAZONE puro	g.	3,87 (43 g/L)
PENDIMETALIN puro	g.	26,9 (298 g/L)
Coformulanti q.b. a	g.	100

Contiene Pendimetalin e 1,2-benzisotiazol- 3(2H)one: possono provocare una reazione allergica

Contiene Diphenilmethane diisocyanate: può causare una reazione allergica se inalato

FMC®

Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussells - Tel.0032 26459584

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

distribuito da:
Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Via Fratelli Rosselli 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 33599422

Partita n.

Stabilimenti di produzione:
FMC Middleport Plant - 100 Niagara ST – Middleport NY (USA)
Kwizda Agro GmbH
Kwizda Allee 1 - A-2100 Leobendorf/Korneuburg (Austria)

Contenuto netto: **litri 1 – 5 – 10**

FRASI DI RISCHIO: **Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini.** Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Non gettare i residui nelle fognature. **Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.** Non disperdere nell'ambiente. **Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Usare guanti adatti durante la miscelazione ed il carico del prodotto e tuta completa durante l'applicazione. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clomazone 3,87% e Pendimetalin 26,9% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CLOMAZONE: ---
PENDIMETALIN: Nell'animale da esperimento si osservano depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.
TERAPIA: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO E SPETTRO DI ATTIVITÀ
Alcanse CS è un erbicida residuale utilizzato per applicazioni di pre-emergenza del MAIS. Il prodotto svolge la sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle più importanti infestanti annuali graminacee e dicotiledoni. Nei trattamenti di post-emergenza è necessario intervenire entro i primi stadi di sviluppo delle infestanti (massimo due foglie vere).

INFESTANTI SENSIBILI:
GRAMINACEE: *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Panicum dicothomiflorum* (Giavone americano), *Sorghum halepense* (Sorghetta),.
DICOTILEDONI: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (erba porcellana), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Chenopodium album* (Farinello comune).
INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI:
DICOTILEDONI: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Fallopia convolvolus* (Convolvolo nero).

SETTORI E MODALITA' D'IMPIEGO
In assenza di precipitazioni naturali, è necessario attuare una irrigazione (10 mm d'acqua) entro 3/5 giorni dal trattamento al fine di favorire la migliore attività erbicida del prodotto. Trattare su terreno finemente preparato e con un buon grado di umidità.
Mais: intervenire in pre-emergenza della coltura e delle infestanti alla dose di 2,5 L/ha. Si consiglia di miscelare **Alcanse CS** con prodotti che ne completino lo spettro di azione.
Attenzione: non impiegare sui terreni sabbiosi e ciottolosi in quanto il prodotto può manifestare fenomeni fitotossici.

VOLUMI DI IRRORAZIONE
Al fine di ottenere una migliore efficacia erbicida del prodotto ed una elevata tollerabilità, è necessario effettuare un'accurata preparazione del terreno. Applicare 250-600 litri di acqua per ettaro in funzione delle apparecchiature utilizzate. Quando si effettua il trattamento usare la massima attenzione al fine di evitare di sovrapporre le strisce trattate.
Non applicare il prodotto con lance a mano. Usare solo barre irroratrici che consentano una uniforme distribuzione del prodotto.
Per evitare eventuali danni ad altre colture, lavare accuratamente l'apparecchiatura di irrorazione in ogni sua parte con acqua e sapone o con specifici prodotti.

PRECAUZIONI: Non seminare o trapiantare nuove colture se non prima di 6 mesi dopo l'applicazione. Non esiste nessun rischio per le successive colture da trapianto.
Non effettuare un secondo trattamento con il prodotto.
Avvertenze: Attendere almeno 12 mesi dopo l'applicazione del prodotto prima di avviare sullo stesso terreno nuove coltivazioni sotto serra o sotto tunnel. Si raccomanda di areare bene il terreno eseguendo una lavorazione fine alla profondità minima di 25 cm con passaggi incrociati prima della esecuzione della semina o del trapianto delle colture, in particolare per i terreni compatti.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto agisce sui semi e sui germinelli localizzati negli strati superficiali del terreno. Pertanto, per una selettività verso lil mais è indispensabile attenersi alle modalità e profondità di semina consigliate. Con semine superficiali ed irregolari la selettività può essere ridotta, specialmente se piove copiosamente dopo il trattamento.
A causa della sua modalità di azione, **Alcanse CS** può talora causare temporanei sbiancamenti o ingiallimenti internervali dell'apparato fogliare delle colture trattate. Questi sintomi scompaiono dopo 2-3 settimane, senza alcuna conseguenza sul rendimento della coltura. (condizioni estreme di freddo, siccità, forte piovosità possono accentuare questi fenomeni)
- Evitare di colpire con la deriva del prodotto piante che non si intendono diserbare. La deriva è influenzata da: vento, velocità e pressione di irrorazione, dimensione delle gocce, tipi di ugello ed altezza della barra irrorante.
- **Evitare tassativamente l'interramento del prodotto.**
- Non applicare il prodotto quando le condizioni meteorologiche ne favoriscono la deriva
- Utilizzare la minima pressione all'ugello e un'altezza costante della barra in modo da mantenere un'irrorazione uniforme
- Non utilizzare su colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

25 GIU. 2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

13A09574
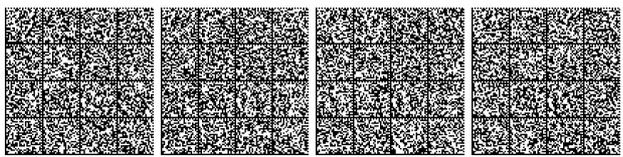
DECRETO 26 giugno 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bandera».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 16 luglio 2009, presentata dall'Impresa Torre Srl con sede legale in Ravenna, via Matteotti, 16 diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato TO-0409 contenente la sostanza attiva triflusulfuron metile;

Vista la nota del 17 dicembre 2009 con la quale l'Impresa Torre Srl chiede di variare la composizione del prodotto in questione dalla sostanza attiva triflusulfuron metile a nicosulfuron;

Vista la nota del 14 febbraio 2013 con la quale viene trasferita la titolarità del prodotto sopramenzionato dall'Impresa Torre Srl con sede legale in Ravenna, via Matteotti, 16 all'Impresa Rotam Agrochemical Europe L.t.D. con sede legale in Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95.

Visto il decreto del 29 aprile 2008 di inclusione della sostanza attiva nicosulfuron, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Rotam Agrochemical Europe L.t.D. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 maggio 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto;

Viste le note del 3 e 6 giugno 2013 con le quali l'Impresa Rotam Agrochemical Europe L.t.D. ottemperava a quanto richiesto dall'Ufficio fornendo ulteriore documentazione, in particolare relativamente alla composizione ed alla formulazione del prodotto in questione chiedendo nel contempo di variare la denominazione del prodotto da TO-0409 a «Bandera»;

Considerato che a seguito della presentazione degli ulteriori dati tecnico-scientifici da parte dell'Impresa Rotam Agrochemical Europe L.t.D. l'Istituto incaricato ha effettuato una nuova valutazione del prodotto in questione conclusasi con esito favorevole;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Visto quanto dichiarato nella stessa nota del 6 giugno 2013 da cui risulta che l'Impresa Rotam Agrochemical Europe L.t.D. presenterà l'ulteriore documentazione entro 36 mesi dalla richiesta del 9 maggio 2012;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Bandera» fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'Impresa Rotam Agrochemical Europe L.t.D. con sede legale in Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Bandera» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 - 3 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Jiangsu Rotam Chemistry Co., L.t.d. Jiangsu, Cina e confezionato negli stabilimenti delle imprese: Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI) e Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14772.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BANDERA

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Dispersione in olio (OD)

Partita n°

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100
Contiene olio di ricino etossilato oleato; può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Rotam Agrochemical Europe L.t.D.
Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito
Tel.: +44 - 2 - 079.530447

Registrazione N. del / /2013 del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemistry Co., L.t.d. Jiangsu, Cina
Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
Rotam Agrochemical Europe SA, 75 cours Albert Thomas, 6e avenue, 69003 Lyon, Francia

Contenuto netto: litri 1; 3; 5; 10

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

NORME PRECAUZIONALI
Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.

CARATTERISTICHE
BANDERA è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
INFESTANTI SENSIBILI
GRAMINACEE: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp. (Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).

DICOTILEDONI: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia artemisiifolia* (Ambrosia), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
GRAMINACEE: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
DICOTILEDONI: *Datura stramonium* (Stramonio), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella).

MODALITÀ D'IMPIEGO
BANDERA si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.

Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di stress idrici. BANDERA si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere almeno 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
BANDERA si impiega alla dose di **1 L/ha**.
Per il controllo della sorghetta da rizoma(*Sorghum halepense*), delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili, e per quelle a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi, il primo alla dose di **1 L/ha**, seguito da un secondo intervento a **0,5 L/ha** a distanza di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
I geoinsetticidi a base di carbammati e fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di BANDERA possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti, specialmente nel trattamento unico.

Al termine dei trattamenti diserbanti con BANDERA è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto, operando come segue: svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

12 6 GIU. 2013

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del..........

13A09575

DECRETO 5 agosto 2013.

Autorizzazione alla modifica del testo dell'etichetta del prodotto fitosanitario denominato «Quantum F».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Milano - MURCOR per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Vista la nota dell'Ufficio in data 16 maggio 2011 con la quale è stata richiesta documentazione e dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dall' Istituto valutatore sopra citato da presentarsi entro 12 mesi dalla data della suddetta nota;

Visto il decreto del 26 luglio 2011, modificato successivamente con decreto in data 25 ottobre 2012, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario «Quantum F» a base delle sostanze attive dimetomorf e folpet, a nome dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd, rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19;

Vista la nota con la quale l'Impresa ha presentato, entro i termini di tempo previsti dalla suddetta nota dell'Ufficio, la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione ecotox presentata dall'Impresa in indirizzo a sostegno dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Viste le note dell'Ufficio in data 5 febbraio 2013 e 21 maggio 2013 con le quali è stata richiesta la documentazione per l'adeguamento alle nuove condizioni di autorizzazione;

Viste le note pervenute in data 21 maggio 2013 e successiva del 21 giugno 2013 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta, relativamente alle prescrizioni supplementari, del prodotto fitosanitario denominato «Quantum F» registrato al n. 13298 in data 26 luglio 2011, a nome dell'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd, rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19, preparato negli stabilimenti e nelle taglie già autorizzate.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it, e sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 5 agosto 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

QUANTUM F Registrazione Ministero della Salute n. 13298 del 26/7/2011

Composizione:
- Dimetomorf puro g 11,3
- Folpet puro g 60
- coformulanti q.b.a g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni –prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.
P.O.B. 60 - 84100 Beer-Sheva (Israele)
rappresentata in Italia da
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl - via Zanica 19
Grassobbio 24050 - Bergamo Tel. 035 328811

Officina di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - P.O.B. 60 - Beer Sheva (Israele)
S.T.I. SOLFOTECNICA Italiana S.p.A. Cotignola (RA)

Contenuto: 250 – 500 g; 1-5-10-20-25 Kg — Partita n° vedi timbro

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
In caso di trattamenti precoci su vite per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 20 m dal più vicino corpo idrico.
In caso di trattamenti tardivi su vite per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 30 m dal più vicino corpo idrico in associazione a trattamenti dell'ultima fila rivolti solo verso il campo da trattare.

QUANTUM F

(granuli idrodispersibili)
FUNGICIDA A SISTEMIA LOCALE E DI COPERTURA PER VITE, POMODORO

In caso di applicazioni su pomodoro, per proteggere gli organismi acquatici, non trattare in una fascia di rispetto di 20 metri dal più vicino corpo idrico, ridotta a 10 m in caso di applicazioni con ugelli di fine barra 04-08, operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e, comunque, non superiore al limite massimo di 3 bar.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: DIMETOMORF 11% e FOLPET 60%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
DIMETOMORF: -----.
FOLPET: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
QUANTUM F è un fungicida antiperonosporico in granuli idrodispersibili che esplica attività locosistemica, translaminare e di copertura in grado di interferire con i processi biochimici che presiedono alla formazione della parete cellulare del fungo, causando la degradazione della stessa e la conseguente morte del patogeno. L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora è sia preventiva che curativa. Infatti dimetomorf (fungicida CAA) e folpet (fungicida multi-sito), principi attivi complementari nel meccanismo d'azione ed appartenenti a due famiglie chimiche diverse, sono in grado di bloccare la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Il prodotto, grazie alla presenza di folpet, possiede anche un'azione frenante sullo sviluppo della Muffa grigia e, su pomodoro, anche su altri patogeni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
VITE (esclusivamente per uve da vino; da non usare per uve da tavola): contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), alla dose di 180-200 g/hl (1,8-2 kg/ha) con attività collaterale verso Muffa grigia(*Botrytis cinerea*). I trattamenti vanno distanziati di 10-12 giorni fino alla fase di allegagione compresa, in funzione dell'andamento climatico e della incidenza della malattia. Dalla fase di pre-chiusura grappolo alla raccolta proseguire la protezione antiperenosporica con fungicidi con diverso meccanismo di azione. Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno con i fungicidi CAA.
POMODORO: contro Peronospora (*Phytophtora infestans*), alla dose di 160-200 g/hl (1,6 -2 kg/ha) nei periodi favorevoli all'infezione ed a intervalli di 8-10 giorni con attività collaterale verso Muffa grigia (*Botrytis cinerea*), Alternariosi (*Alternaria spp.*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*), Septoriosi (*Septoria lycopersici*). Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno con i fungicidi CAA.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: Versare la dose prestabilita di prodotto nella botte dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua, mescolare accuratamente ed aggiungere altra acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITÀ
QUANTUM F non è miscibile con prodotti alcalini.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER VITE, 7 GIORNI PER POMODORO.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..."

5 AGO. 2013

13A09573

DECRETO 4 novembre 2013.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2014.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni;

Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2014;

Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2014, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

1-Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. – Via Curiel, 34 Paullo (Mi)

	per l'Italia	per l'estero
alprazolam	kg. 200	kg. 4.500
bromazepam	“ 300	“ 6.500
brotizolam	“ 50	“ 150
clonazepam	“ 50	“ 2.000
clorazepato	“ 300	“ 3.000
clordiazepossido	“ 500	“ 8.000
	per l'Italia	**per l'estero**
diazepam	“ 1200	“ 15.000
estazolam	“ 10	“ 150
etizolam	“ 30	“ 500
flunitrazepam	“ 30	“ 600
flurazepam	“ 1.000	“ 2.500
lorazepam	“ 1.000	“ 7.000
lormetazepam	“ 1000	“ 2.000
medazepam	“ 300	“ 5.000
midazolam	“ 100	“ 1.500
nitrazepam	“ 100	“ 2.000
oxazepam	” 200	“ 13.000
prazepam	“ 400	5.000
temazepam	“ 2.000	“ 12.000
triazolam	“ 20	“ 200
zolpidem	“ 200	“ 3.000

2 - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. – Viale Milano, 26 – Alte di Montecchio Maggiore (VI):

	per l'Italia	per l'estero
bromazepam	kg. 150	kg . 2.850
diazepam	“ 1.000	“ 19.000
clobazam	“ 50	“ 950
clonazepam	“ 100	“ 2.400
clordiazepossido	“ 300	“ 8.700
delorazepam	“ 250	“ 350
estazolam	“ 0	“ 400
flunitrazepam	“ 50	“ 200
flurazepam	“ 500	“ 6.000
ketazolam	“ 0	“ 1.500
lorazepam	“ 200	“ 2.400
midazolam	“ 0	“ 3.000
nitrazepam	“ 200	“ 3.800
oxazepam	“ 2.000	“ 14.000
pentazocina	“ 100	“ 4.900
prazepam	“ 700	“ 1.500
temazepam	“ 1.000	“ 15.000
tetrazepam	“ 100	“ 7.400

3 – Industriale Chimica S.r.l. - Via Grieg, 13 – Saronno (VA):

	per l'Italia	per l'estero
pentazocina	kg. 100	kg. 1.400
zopiclone	“ 100	“ 5.900

4- Olon S.p.A. –Via Milano,186 – Garbagnate Milanese(MI)

	per l'Italia	per l'estero
amfepramone	kg. 0	kg. 2.550
benzfetamina	“ 90	“ 900
fendimetrazina	“ 0	“ 4.200
fentermina	“ 0	“ 8.000
pentazocina	“ 100	“ 2.000

5 – S.A.L.A.R.S. S.p.A. - Via S. Francesco, 5 – Como :

Sostanze da destinarsi alla produzione di farmaci	**Per l'Italia**	**Per l'estero**
Codeina	Kg. 2000	Kg.9000
Diidrocodeina	Kg. 2000	Kg.9000
Morfina	Kg. 2000	Kg. 2000
Ossicodone	Kg. 300	Kg. 1500
Barbexaclone	Kg. 500	Kg. 200
Sostanze incluse nella Tabella I del DPR 309/90 per uso sperimentale e ricerca		
Etilmorfina	Kg. 1	Kg. 1
3-Monoacetilmorfina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Diacetilmorfina	Kg. 0,050	Kg. 0,500
Acetildiidrocodeina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Acetorfina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Etorfina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Normorfina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Norcodeina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Tetraidrotebaina	Kg. 0,020	Kg. 0,020
Metilcodeina	Kg. 0,020	Kg. 0,020

6 – SYNTECO S.p.A. Via Parco del Ticino,10 - 27028 San Martino Siccomario (PV)

	per l'Italia	**per l'estero**
buprenorfina	kg 10	kg 20

7 – TRIFARMA S.p.A: - Via delle Industrie n. 6 – Ceriano Laghetto (MI)

	per l'Italia	**per l'estero**
metadone	kg. 180	kg. 900

Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2013

Il direttore dell'Ufficio: APUZZO

13A09590

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 12 novembre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Raschera», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Raschera»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1086/2013 della Commissione del 30 ottobre 2013, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Raschera», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Raschera», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 1086/2013 della Commissione del 30 ottobre 2013.

I produttori che intendono porre in commercio la Denominazione di Origine Protetta «Raschera», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 12 novembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «RASCHERA»

Art. 1.

Denominazione

È riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Raschera" è riservata al prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine "Raschera" è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche: formaggio grasso o semigrasso pressato, prodotto con latte vaccino eventualmente igienizzato ed eventualmente addizionato con piccole aggiunte di latte ovino e/o caprino, talvolta parzialmente decremato anche per affioramento ed eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali.

È usato come formaggio da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica con facce piane o quadrangolare con facce piane;

dimensioni: "Raschera" rotondo diametro della forma 30-40 cm, scalzo leggermente convesso di 6-9 cm con variazioni in più o in meno per entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione; "Raschera" quadrato lunghezza di ciascun lato della forma di 28-40 cm circa, scalzo irregolare di circa 7-15 cm;

peso: "Raschera" rotondo da 5 a 9 chilogrammi; "Raschera" quadrato da 6 a 10 chilogrammi; le misure ed i pesi si riferiscono ai minimi di stagionatura.

colore della pasta: bianco o bianco avorio;

struttura della pasta: piuttosto consistente, elastica con piccolissime occhiature sparse ed irregolari;

confezione esterna: crosta sottile grigio e/o rossastro a volte con riflessi giallognoli, elastica, liscia e regolare, a volte con chiazze rossastre sugli scalzi, accentuate con la stagionatura, non edibile;

sapore: fine, delicato, tipicamente profumato e moderatamente piccante e sapido se stagionato;

grasso sulla sostanza secca: minimo 32 per cento.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione, ivi compresa la stagionatura, comprende l'intero territorio della provincia di Cuneo. Il formaggio "Raschera" rotondo o quadrato prodotto e stagionato ad una quota superiore ai 900 metri sul livello del mare,con latte della medesima provenienza, nei comuni di: Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio per quanto attiene la Valcasotto, Magliano Alpi per la parte che confina con il comune di Ormea, Montaldo Mondovì, Ormea, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, e stagionato negli interi territori amministrativi dei predetti comuni e prodotto con latte della medesima provenienza, può portare la menzione "di Alpeggio".

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorato documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, produttori, stagionatori e confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotta, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte la persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

L'alimentazione base del bestiame vaccino ed eventualmente ovino e/o caprino deve essere costituita da foraggi verdi o conservati oppure da foraggi affienati che derivano da prato, da pascolo o da prato-pascolo e da fieno di prato polifita provenienti per la maggior parte dalla zona geografica delimitata (art. 3). Nella produzione viene impiegato latte proveniente da due o più mungiture giornaliere. Si produce per l'intero arco dell'anno. Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 27° e i 36° C circa, con caglio liquido di origine animale. Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica e, nella lavorazione della durata massima di circa sei, sette giorni, devono essere effettuate adeguate pressature ed utilizzati stampi idonei a sezioni cilindriche o quadrangolari.

Le salature devono essere effettuate a secco e di norma in numero di due e possono essere precedute da una salatura in salamoia.

Il periodo di stagionatura ha la durata minima di un mese.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

I pascoli delle Alpi Marittime per la loro caratteristica geografica di essere a cavallo tra il Mar Ligure e la Pianura Padana, usufruiscono di un clima piuttosto piovoso. Questo motivo, aumentato dal fatto che la vicinanza del mare addolcisce abbastanza la temperatura, determina una considerevole ricchezza vegetale che dà, a questi pascoli, uno spiccato interesse botanico per le varie specie erbacee presenti (si contano più di cento endemismi). La ricchezza e la varietà di queste erbe, fa sì che anche le caratteristiche del latte munto da animali pascolanti, assuma sapori e profumi tipici e caratteristici esclusivi di questo areale. Anche la zona collinare pedemontana e la successiva adiacente pianura cuneese risentono ancora di questa influenza marina che, assommata alle caratteristiche pedologiche di una pianura di origine alluvionale, determina una scioltezza di struttura ed una fertilità naturale notevole che permettono produzioni di erbe e fieni molto buoni e ricchi di sostanze nutrienti. Parimenti anche gli insilati e le colture cerealicole utilizzate a fini zootecnici, grazie alle caratteristiche dell'ottima irradiazione solare già di tipo mediterraneo, accompagnate da escursioni termiche di tipo continentale addolcite dalla già citata influenza marina, ne determinano una notevole ricchezza nutrizionale con produzione di un ottimo latte finalizzato alla caseificazione. Le caratteristiche climo-pedologiche su accennate, la storica notevole capacità casearia dei malgari e dei casari di tanti piccoli e medi caseifici sparsi nella pianura cuneese, la ricerca e la conoscenza dei consumatori di prodotti di tradizione come il formaggio Raschera hanno da sempre caratterizzato la provincia di Cuneo.

Sono caratteristiche specifiche del formaggio Raschera una crosta sottile ed elastica di colore grigio o grigio-giallognola che, soprattutto nella tipologia "d'Alpeggio" assume a volte, per la presenza di specifiche muffe, una colorazione rossastra; la struttura della pasta è piuttosto consistente, elastica con piccolissime occhiature sparse ed irregolari; il sapore è fine e delicato tipicamente profumato (con sentori di erbe di montagna nella tipologia "d'Alpeggio) leggermente piccante e sapido se stagionato per più tempo. Questo deriva dalla bontà del latte raccolto nel solo territorio della provincia di Cuneo coagulato con caglio liquido e da una particolare salatura; la stagionatura in cantine naturali o in celle climatizzate che riproducono correttamente l'umidità e la temperatura delle grotte naturali, incidono in modo sostanziale nella qualità del prodotto finito. Non ultima è anche la forma quadrata che sta soppiantando quella rotonda (presente nel meno del 3% della produzione totale) e che la fa riconoscere immediatamente al consumatore.

La ormai ultra secolare produzione del formaggio Raschera quale tipico prodotto caseario dei pascoli monregalesi esteso poi, all'attigua pianura cuneese per il trasferimento di molte mandrie nella stagione avversa sulla pianura per consumare il fieno prodotto in loco, hanno fatto sì che, soprattutto in ambito rurale, da sempre, quando si vuol indicare un formaggio di ottima qualità si dice "una raschera".

Il latte prodotto da vacche pascolanti su pascoli montani, "passa" poi al formaggio che ne deriva gusti e sapori inconfondibili riconoscibili dai fini palati di degustatori locali che sanno indicarne la provenienza da una valle rispetto ad un'altra. La stessa capacità casearia dei casari-malgari trasferiti alla pianura, anche se in presenza di un latte "meno caratterizzabile", consente di avere un formaggio Raschera molto vicino nelle sue caratteristiche organolettiche a quello "d'Alpeggio". Tutto ciò ha creato un ricercato mercato durante tutto l'anno di formaggio Raschera che sta conquistato i palati non solo piemontesi, ma di tutto il nord Italia.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dagli artt. 10 e 11 del Reg. CE 510/06 dall'organismo di controllo I.N.O:Q. – Istituto Nord Ovest Qualità – Soc. Coop. a r.l.,. Piazza Carlo Alberto Grosso 82, Moretta (CN) 12033.

Telefono: +390172911323 ; Fax: +390172911320; E-mail: inoq@inoq.it

Art. 8.

Etichettatura

Il marchio di conformità è dato dall'apposizione del contrassegno cartaceo (di diametro 25 cm per la forma rotonda e di lato 25 cm per quella quadrata, su retinatura di colore verde per la produzione normale e gialla per quella "d'Alpeggio") e dalla marchiatura a fuoco posta nella parte centrale di una delle facce piane che vengono apposti al momento della commercializzazione. Solo a seguito di tale marchiatura ed etichettatura il prodotto potrà essere immesso sul mercato con la Denominazione di Origine Protetta "Raschera".

Per l'applicazione del contrassegno cartaceo è ammesso l'utilizzo di colla alimentare.

Il marchio del formaggio DOP Raschera (depositato a norma di Legge), è costituito da una "erre" stilizzata ed è realizzato in due versioni: una per il Raschera, una per il Raschera d'Alpeggio come le raffigurazioni che seguono:

Detti marchi sono riprodotti su piastre di ottone per i marchiatori a fuoco ed in essi fa parte integrante e sostanziale del marchio stesso, un numero di identificazione del Caseificio o dello Stagionatore a tre cifre posto al di sotto della R o della R d'alpeggio. Lo stesso logo (senza il numero identificativo) è poi riportato sui contrassegni in carta e deve essere posto nella citazione dell'autorizzazione per i porzionati. Il formaggio può essere venduto al consumo sia intero sia al taglio, sia preconfezionato / porzionato.

13A09474

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 ottobre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «CE. AL.PE. Società cooperativa a responsabilità limitata», in Somma Vesuviana.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 22 giugno 2011, n. 300/2011, con il quale la società cooperativa «CE. AL.PE. - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata in Liquidazione», con sede in Somma Vesuviana (NA) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Alessandro Ridolfi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 28 febbraio 2013, pervenuta in data 19 marzo 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le dimissioni dall'incarico;

Vista la proposta del 15 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Donato Andreozzi, nato a Napoli il 23 marzo 1957, ivi domiciliato in Via Adolfo Omodeo n. 95, in sostituzione del dott. Alessandro Ridolfi, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2013

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09554
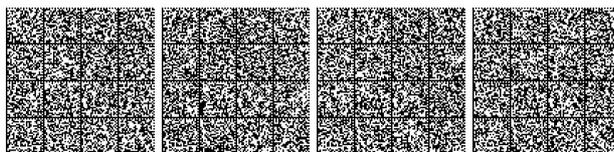
DECRETO 28 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Verde Sud Società cooperativa agricola», in San Sosti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze del verbale di revisione dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane concluso in data 21 ottobre 2010 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 4 gennaio 2011, contenente la proposta di gestione commissariale per la cooperativa «Verde Sud Società Cooperativa Agricola»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 10 settembre 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Verde Sud Società Cooperativa Agricola», con sede in San Sosti (CS) (codice fiscale 02781450784), è posta in liquidazione coatta amministrativa. ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Leonardo Stasi, nato a Cirò (KR) il 14 aprile 1971 e domiciliato in Cirò Marina (KR), Via Potenza n. 12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2013

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09555

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 20 novembre 2013.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione Autonoma della Sardegna. (Ordinanza n. 122).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate alla gestione e al superamento dell'emergenza;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Autonoma della Sardegna;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Direttore generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna è nominato Commissario delegato.

2. Il Commissario delegato, previa individuazione dei Comuni danneggiati dall'evento in argomento, anche avvalendosi dei Centri di Coordinamento Soccorsi già istituiti e dei Sindaci dei predetti comuni, provvede:

a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento nonché il rientro tempestivo della stessa nelle proprie abitazioni;

b) all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione.

3. Il Commissario delegato ed i Soggetti di cui al comma 2, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma, sono autorizzati all'acquisizione dei beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione di beni mobili ed immobili, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero.

4. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, si avvale, altresì, delle strutture organizzative e del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti e delle agenzie della Regione medesima nonchè della collaborazione delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali.

5. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 11, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

b) gli interventi di somma urgenza;

c) gli interventi provvisionali urgenti.

6. Il piano di cui al comma 5 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole voci di spesa.

7. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 11, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

8. Le risorse sono erogate agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

9. Il Commissario delegato provvede altresì all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 14, 25 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 4.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione.

2. Il Commissario delegato provvede, altresì, alla predisposizione di un piano di impiego delle ulteriori prestazioni di lavoro straordinario, delle amministrazioni di cui al comma 1, necessarie per assicurare le attività di cui alla presente ordinanza, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d)*, comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992.*

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti e inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attività di cui agli articoli 1 e 2, si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013, nel limite massimo di euro 20.000.000,00.

2. Per la realizzazione delle attività previste nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2013

Il Capo del Dipartimento
GABRIELLI

ALLEGATO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Protezione Civile

Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione Autonoma della Sardegna.

Allegato tecnico all'OCDPC

Introduzione

Il presente documento costituisce il riferimento procedurale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

L'obiettivo del documento è quello di favorire l'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni del patrimonio pubblico e privato, nonché delle attività economiche e produttive, nel rispetto dei tempi di cui all'articolo 9 dell'Ordinanza.

1. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni competenti sui singoli beni, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

La quantificazione del danno e degli interventi di ripristino, in mancanza di idonei elaborati progettuali di riferimento, può avvenire sulla base della stima quantitativa delle superfici/volumi interessati, anche su base percentuale rispetto all'intero immobile/oggetto.

In ogni caso dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.

Al termine delle singole valutazioni le Amministrazioni competenti, dovranno compilare per ogni intervento l'allegata scheda A *"analitica tecnico economica"* in cui dovranno essere indicate anche l'eventuale incidenza della copertura assicurativa e l'eventuale risorsa di cofinanziamento che può essere destinata al singolo intervento.

Nella scheda, oltre all'indicazione del Soggetto Pubblico richiedente l'intervento, dovrà essere proposto l'eventuale Soggetto Attuatore dell'appalto.

Nell'individuazione dell'intervento, oltre alla toponomastica viene chiesto di indicare, se significativo, anche l'utilizzo del bene (cioè l'uso cui la struttura pubblica danneggiata è adibita, ad es. caserma, scuola, sanità, etc…). Dovranno essere indicati il titolo dell'intervento, la descrizione del danno e le caratteristiche delle opere previste (ad es. ricostruzione, manutenzione straordinaria, etc…), altresì dovrà essere valutata la finalità dell'intervento previsto (ad es. riduzione del rischio, ripristino delle normali attività socio-economiche, etc….).

Infine dovrà essere indicato lo stato progettuale dell'intervento.

La scheda dovrà essere sottoscritta dell'Amministrazione competente sul bene e sottoposta al visto del Commissario Delegato.
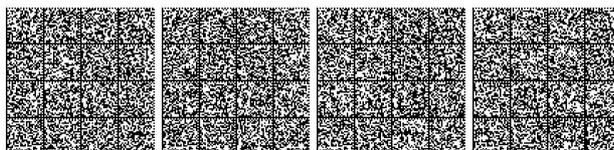
2. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio privato

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici privati, le Amministrazioni Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, ai cui possono rispondere i proprietari degli immobili interessati.

In caso di immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o beneficiario.

In caso di condomini le singole segnalazioni, unitamente a quella eventuale relativa alle parti comuni, sono raccolte dall'Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo, corredato da una nota di sintesi sul numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sul fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni dell'edificio.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda B di *"Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato"* che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati identificativi dell'immobile, dovranno essere indicati:

- la situazione attuale dell'immobile e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;
- una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;
- una descrizione dei danni riscontrati;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una autocertificazione che fornisca una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc…), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale. Nella stima dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione del danno.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

3. Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi relativi alle attività economiche e produttive, le Amministrazioni Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, a cui possono rispondere i titolari delle attività economiche/produttive interessate.

In caso di attività esercitate in immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o detentore ad altro titolo.

In caso di attività economiche/produttive ubicate in condomini le singole segnalazioni sono raccolte dall'Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo. Alla nota di trasmissione l'Amministratore del Condominio allega analoga segnalazione per la parte comune condominiale.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda C di *"Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive"* che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati dell'attività economica/produttiva, dovranno essere indicati:

- la situazione attuale dell'immobile ove si svolge l'attività e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;
- una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;
- una descrizione dei danni riscontrati;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature;
- una valutazione sommaria del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc…), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, le attività economiche/produttive non sono realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

4. Relazione conclusiva

Il Commissario Delegato in attuazione dell'articolo 9 dell'ordinanza trasmette al Dipartimento della Protezione Civile la relazione contenente la ricognizione prevista dalla medesima ordinanza e rappresenta altresì la sintesi dei dati raccolti secondo lo schema allegato, evidenziando, con riferimento al fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico, le priorità di intervento su tre classi.

TABELLA B - Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato

Generalità immobile								Stato attuale dell'immobile				Ripristino	Assicurazione		
Regione	Evento	Data evento	Immobile sito nel Comune di	PR	Indirizzo Immobile	L'immobile è	uso	Stato	Evacuato (SI/NO)	Tipologia Strutturale	Superficie (mq)	Costo Totale di Ripristino (€)	Non Risarcibile da assicuraz.	Risarcibile da Assicuraz. per Euro	Versamenti Premio Assicurativo ultimi 5 anni

TABELLA C - Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive

Generalità attività economica produttiva							Stato attuale della sede dell'attività				Ripristino				Assicurazione		
Regione	Evento	Data evento	Sede dell'attività ubicata nel Comune	PR	Indirizzo sede attività	la sede è	Stato	Evacuato (SI/NO)	Tipologia Strutturale	Superficie (mq)	Costo Totale di Ripristino Strutturale/funzionale (€)	Fabbisogno per ripristino macchinari/attrezz. (€)	Fabbisogno per acquisto merci danneggiate (€)	**Costo Totale Danno (€)**	Non Risarcibile da assicuraz.	Risarcibile da Assicuraz. per Euro	Versamenti Premio Assicurativo ultimi 5

AMMINISTRAZIONE ……………
n. progressivo scheda A:_______________

SCHEDA A
Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico

REGIONE ……………
EVENTI …………………………… DEL _______/________/________

SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA

Comune di: ____Provincia:_______________

Località/Indirizzo/Uso:
____
____
____

SOGGETTO DICHIARANTE:____

SOGGETTO ATTUATORE:____

A) TITOLO INTERVENTO:

B) DESCRIZIONE DEL BENE ANTE EVENTO E DEL DANNO SUBITO:
____
____
____
____

C) CARATTERISTICHE DELLE OPERE E FINALITA' DELL'INTERVENTO:
____
____
____
____

D) STATO PROGETTUALE:

- ☐ Stima sommaria
- ☐ Studio di fattibilità
- ☐ Progetto Preliminare
- ☐ Progetto Definitivo
- ☐ Progetto Esecutivo

COSTO STIMATO: **EURO______________**
(in lettere €____)

Quota di coofinanziamento EURO______________ Fondi______________________________

AMMINISTRAZIONE ……………
n. progressivo scheda A:_______________

☐ Non esiste titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- ○ per l'importo complessivo di Euro___________________
- ○ importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________

*DATA*________________________

Il rappresentante
dell'Amministrazione Competente

____

VISTO:

Il Commissario Delegato

____

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda B:_______________

SCHEDA B
Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato

REGIONE ……………

EVENTI …………………………… DEL _______/________/________

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

COMUNE DI _____________________________________PROVINCIA_______

Il/la sottoscritto/a____

nato/a a____il ____________________

residente a

________________________CAP________Indirizzo_____________________________________

Tel. ____________________; Cell. ______________________; Fax. ______________________

codice fiscale____

Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1) che l'immobile è ubicato in

via / viale / piazza ____ n. civico: _____;

località: ________________________________CAP________

L'immobile è

☐ di proprietà ☐ in comproprietà (nome del comproprietario:________________________________)

☐ altro diritto reale di godimento (specificare:____________________________________)

☐ in locazione ☐ altro diritto personale di godimento

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda B:_______________

(nome del/i proprietario/i:____)

☐ parte comune condominiale

ed è

☐ abitazione principale

☐ abitato ad altro titolo (nome del/i proprietario/i:________________________________)

☐ locato (nome del locatario:____)

☐ non adibito ad abitazione principale e non locato (specificare:____________________)

è stato:

☐ **distrutto**

☐ **dichiarato inagibile**

☐ **danneggiato**

☐ **danneggiato e ristrutturato (○ in parte - ○ totalmente)**

e che lo stesso:

☐ è stato evacuato dal _____________ al ____________

(citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. _______________del______________)

- a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente
- a spese proprie

☐ non è stato evacuato

Descrizione sommaria dell’immobile

tipologia strutturale:

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda B:_______________

☐ *cemento armato* ☐ *muratura* ☐ *altro* (*specificare*) ______________________________

n. piani dell'edificio in cui è ubicato: _________________________

n. piani occupati dall'immobile: _________________________

superficie abitabile: mq _________________________

superficie balconi, terrazze e pertinenze (*cantine, sottotetti, box, etc…*)*: mq*_______________________

n. stanze e vani accessori: ____________________________

note:____

2) che i danni riscontrati sono:

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI

(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile)

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda B:_______________

---

3) che da una prima sommaria valutazione, il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici) può essere così quantificato:

Ambito di intervento	Gravità del danno 0. *Nullo* *1. Leggero* *2. Medio-grave* *3. Gravissimo-crollo*	Costo per il ripristino *(in euro)*
Strutture portanti		
Impianti		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti		

- TOT. EURO _____________(in lettere €____)

A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

☐ Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- ○ per l'importo complessivo di Euro____________________
- ○ importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro______________

☐ Che le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge

☐ Che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del ______________________________

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. *d)*, della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

COMUNE DI……………
n. progressivo scheda C:_______________

SCHEDA C
Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive

REGIONE ……………
EVENTI …………………………… DEL ______/_______/_______

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

COMUNE DI ____________________________________PROVINCIA_______

Il/la sottoscritto/a____

nato/a a____il ___________________

residente a
________________________CAP________Indirizzo____________________________________

Tel. ___________________; Cell. _____________________; Fax. ______________________

codice fiscale____

In qualità di rappresentante dell'Impresa
____
(forma giuridica_____________________________), costituita il________/_________/_________
Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di ____
N. di iscrizione____
(imprese individuali: indicare la data di inizio dell'attività, risultante dal certificato d'iscrizione)
partita I.V.A. n. ____

Descrizione attività
____
____
____
____
____

Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1) che la sede dell'attività economica/produttiva ubicata nell'immobile nel Comune di

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

____Prov. ______

CAP________Indirizzo____

Tel. ____________________; Cell. ______________________; Fax. _______________________

- ☐ di proprietà dell'impresa
- ☐ in locazione (nome del proprietario:___________________________________)
- ☐ utilizzata ad altro titolo (nome del proprietario:___________________________________)
- ☐ parte comune condominiale

è stata:

- ☐ **distrutta**
- ☐ **dichiarata inagibile**
- ☐ **danneggiata**
- ☐ **danneggiata e ristrutturata (○ in parte - ○ totalmente)**

e che la stessa:

- ☐ è stata oggetto di verifica di agibilità post-evento da parte di (es. VV.F, tecnici comunali, squadre Aedes, ecc..) ____

  il ______________ con esito ____

- ☐ è stata evacuata dal _____________ al ____________
  (citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. _______________del______________)
  - o a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente
  - o a spese proprie

- ☐ non è stata evacuata

Descrizione sommaria dell'immobile

tipologia strutturale:

☐ *cemento armato* ☐ *muratura* ☐ *altro (specificare)* _____________________________

____

____

n. piani dell'edificio in cui è ubicata l'attività: _________________________

n. piani occupati dall'attività: _________________________

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

superficie coperta: *mq* ________________________
superficie esterna: *mq*________________________

note:____
____
____

2) che i danni riscontrati sono:

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI
(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile)

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

3) che da una prima sommaria valutazione:

- il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti) può essere così quantificato:

Ambito di intervento	Gravità del danno 0. *Nullo* *1. Leggero* *2. Medio-grave* *3. Gravissimo-crollo*	Costo per il ripristino *(in euro)*
Strutture portanti		
Impianti		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti		

A) TOT. EURO ___________(in lettere €_______________________________________)

- il fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature può essere complessivamente quantificato in:

B) EURO_____________(in lettere €____)

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

- il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili può essere complessivamente quantificato in:

C) EURO_____________(in lettere €____)

TOTALE DANNO (A+B+C):

EURO _____________(in lettere €____)

A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

☐ Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- ○ per l'importo complessivo di Euro___________________
- ○ importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________

☐ Che le attività economiche/produttive e le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni di legge

☐ Che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del _____________________________

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. *d)*, della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

Data__________ Firma del dichiarante_________________

Documentazione allegata:

☐ documentazione fotografica

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:________________

☐ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità

☐ altro ____

____

____

13A09584

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 2013.

Modificazioni allo Statuto. (Decreto n. 48/2013).

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341 recante la riforma degli ordinamenti deidattici universitari e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente le norme sull'autonomia didattica degli Atenei e successive modifiche;

Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127 ed in particolare l'art. 17, comma 120 concernente l'istituzione di un'Università non statale nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano;

Vista la legge 23 dicembre 2009 n. 191 - legge finanziaria 2010 - che prevede il passaggio di competenze in materia di Libera Università di Bolzano dallo Stato alla provincia autonoma di Bolzano;

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare gli articoli 6, 16 e 21 concernente l'autonomia finanziaria ed amministrativa delle Università;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare le norme in materia di organizzazione delle università;

Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991 n. 243 relativo alle Università non statali legalmente riconosciuti;

Visto lo Statuto della Libera Università di Bolzano in vigore emanato con decreto del Presidente del Consiglio dell'Università n. 15 del 30 settembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana 15 ottobre 2005 n. 241;

Visto il parere del Senato accademico n. 378 del 10 aprile 2013 in merito al nuovo Statuto della Libera Università di Bolzano;

Viste le delibere n. 17 del 19 aprile 2013 e n. 59 del 28 giugno 2013 del Consiglio dell'Università avente ad oggetto l'approvazione del nuovo Statuto della Libera Università di Bolzano;

Vista la delibera della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 1140 del 29 luglio 2013 concernente l'approvazione del nuovo Statuto della Libera Università di Bolzano;

Vista la nota prot. 5698/13 di data 09 agosto 2013 del Presidente della Libera Università di Bolzano con la quale è stata trasmessa al MIUR il nuovo Statuto per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge 168/1989

Preso atto dell'avviso di ricevimento di tale nota, pervenuta al MIUR in data 9 agosto 2013;

Considerato che sono decorsi i 60 giorni dal ricevimento della nota trasmessa da codesto Ateneo e che, a tutt'oggi, non è pervenuta alcuna osservazione in merito;

Preso atto che il silenzio del Ministero competente è da ritenersi quale assenso al nuovo Statuto che deve ritenersi, pertanto, accolto;

Constatata la necessità di rilasciare una disciplina transitoria ai fini dell'entrata in vigore del nuovo Statuto come da delibera del Consiglio dell'Università;

Ritenuta di propria competenza;

Decreta:

1. Viene emanato il nuovo Statuto della Libera Università di Bolzano nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* delle Repubblica italiana e entra in vigore in data 15 gennaio 2014.

Bolzano/Bozen, 31 ottobre 2013

Der Präsident/Il Presidente: BERGMEISTER

ALLEGATO

STATUTO LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

Emanato con decreto del Presidente del Consiglio dell'Università n. 48 del 31 ottobre 2013.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Forma giuridica, autonomia dell'Università e sigillo

1. La Libera Università di Bolzano, in tedesco «Freie Universität Bozen», in ladino «Università Liedia de Bulsan», in inglese «Free University of Bozen-Bolzano», di seguito denominata «Università», ha sede principale a Bolzano e sedi distaccate a Bressanone e a Brunico.

2. L'Università appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è autorizzata a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245.

3. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e ha personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi sull'ordinamento universitario.

4. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e si conforma ai principi contenuti nella Magna Charta Universitatum del 18 settembre 1988.

5. In aggiunta e ad integrazione dell'offerta formativa e della ricerca, l'Università ha la facoltà di stipulare, a livello internazionale, nazionale e regionale, accordi con altre università, Centri scientifici, Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'art. 2 della legge 508 del 21 dicembre 1999, i Conservatori di musica, le Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, gli Istituti filosofico-teologici ossia gli Istituti di formazione superiore in scienze religiose di cui al decreto ministeriale del 15 luglio 1987, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 751. del 16 dicembre 1985. Tali accordi possono essere collaborazioni, incorporamenti istituzionali o avere come oggetto il riconoscimento di crediti formativi universitari.

6. Il sigillo circolare dell'Università raffigura un libro che si apre tra due ali e che è posto sopra un grappolo d'uva costituito da sei acini. Al di sopra del libro si erge un'asta di mercurio. La scritta in carattere capitalis collocata tra una doppia linea esterna (una linea sottile e una linea d'ombra) e una doppia linea interna (una linea d'ombra e una linea perlata) recita: Universitas Studiorum Bauzanensis.

7. Il sigillo è raffigurato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente statuto.

Art. 2.

Finalità e principi

1. L'Università, sede di ricerca e di formazione scientifica e professionale, istituzione plurilingue a riferimento internazionale, promuove e coordina le proprie attività nell'ambito della didattica e della ricerca, dell'apprendimento permanente e della diffusione delle conoscenze. In sinergia con altre istituzioni, concorre al perseguimento degli obiettivi di crescita culturale e di sviluppo tecnologico, socio-economico ed ambientale della società.

2. L'Università favorisce la partecipazione degli studenti/delle studentesse alle attività della stessa. Promuove la cooperazione culturale e scientifica a livello nazionale ed internazionale, anche tramite accordi sia con le istituzioni territoriali sia con università e istituti di ricerca internazionali o di aree limitrofe e si impegna per la diffusione del plurilinguismo nell'attività didattica ed amministrativa.

3. L'Università favorisce in modo particolare programmi di studio e di ricerca comuni, scambi di professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici e studenti/studentesse nell'ambito del sistema della «Euregio delle Università di Bolzano, Innsbruck e Trento» e la collaborazione tra tutti i centri di ricerca e formazione all'interno della stessa Euregio.

4. Tenuto conto dell'indirizzo internazionale dell'Università e delle esigenze didattiche plurilingui che ne conseguono, vengono di norma utilizzate, accanto alle lingue locali tedesco, italiano e ladino, anche lingue straniere, l'inglese in particolare. In conformità alle Linee guida in merito al plurilinguismo, particolare attenzione è data ad un impiego equilibrato delle lingue ufficiali in cui si tengono le lezioni. Per motivi pratici e didattici può essere previsto un utilizzo anche disgiunto delle predette lingue. L'impiego delle lingue è definito negli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.

5. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale, e servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.

6. L'Università, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, può offrire a tutti/e i suoi/le sue componenti determinati servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

Art. 3.

Fonti di finanziamento

1. Al funzionamento ed allo sviluppo dell'Università sono destinati i finanziamenti ed i contributi della Provincia Autonoma di Bolzano (art. 17, comma 120 ss., art. 2, comma 123 legge n. 127/1997 e legge n. 191/2009), della regione e dello Stato, le tasse, i contributi e i diritti versati dagli studenti, tutti i beni ed i proventi delle attività istituzionali e le erogazioni ed i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università.

2. L'Università può partecipare o costituire società imprese, fondazioni, associazioni o consorzi per lo svolgimento di attività strumentali laddove di supporto alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Eventuali ricavi derivanti da partecipazioni saranno impiegati a sostegno delle attività didattiche e di ricerca.

2. ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 4.

Organi dell'Ateneo

1. Gli organi di governo dell'Università sono:
   a) il Consiglio dell'Università;
   b) il/la Presidente;
   c) il Senato accademico;
   d) il Rettore/la Rettrice;
   e) il Direttore/la Direttrice;
2. Gli organi accademici centrali sono:
   a) la Commissione di ricerca;
   b) la Commissione per gli studi;
   c) il Presidio di qualità;

3. Gli organi delle strutture accademiche sono:

Facoltà:

a) il Preside/la Preside;

b) il Consiglio di facoltà;

c) il Consiglio del corso di studio;

d) la Commissione didattico paritetica;

4. Altri organi sono:

a) il Collegio dei revisori dei conti;

b) il Nucleo di valutazione;

c) il Collegio di disciplina;

d) la Commissione etica;

e) la Consulta degli studenti;

f) il Comitato delle pari opportunità

5. Centri per la didattica e la ricerca sono:

le Scuole (Schools);

i Centri di competenza per la ricerca;

ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 5.

Composizione del Consiglio dell'Università

1. Il Consiglio dell'Università è composto dai seguenti membri, che devono avere la padronanza attiva di una delle tre lingue ufficiali della provincia e la conoscenza almeno passiva di una seconda:

a) il Rettore/la Rettrice;

b) quattro membri nominati dalla Provincia Autonoma di Bolzano tra persone esperte nell'ambito della scienza, della cultura, della tecnica, dell'economia, delle attività sanitarie e sociali o della vita pubblica, di cui almeno uno per ciascuno dei tre gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino;

c) un membro nominato dal Senato accademico che non sia contemporaneamente componente di questa università;

d) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse, secondo il Regolamento elezioni.

2. Il Consiglio dell'Università nomina al suo interno, tra i/le componenti di cui alla lettera *b)*, il/la Presidente e un/una Vicepresidente, i quali/le quali devono appartenere a gruppi linguistici differenti.

3. Nella composizione del Consiglio dell'Università si pone particolare attenzione al rispetto dell'adeguata rappresentanza femminile.

4. Alle sedute del Consiglio dell'Università partecipano, con diritto di voto consultivo, il/la Direttore/Direttrice e i/le Presidenti onorari/e. La qualifica di membro effettivo del Consiglio dell'Università è incompatibile con l'esercizio di un mandato politico.

5. Qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, non pervenga la nomina di uno/una o più componenti, il Consiglio dell'Università si ritiene validamente costituito, a condizione che sia raggiunta la maggioranza dei suoi/delle sue componenti.

6. I/le componenti del Consiglio dell'Università, ad eccezione del/della rappresentante degli studenti/delle studentesse, rimangono in carica per quattro anni e possono essere confermati/e; il Rettore/la Rettrice rimane in carica quale componente del Consiglio dell'Università per tutta la durata del suo mandato.

7. Qualora debbano essere sostituiti/e uno/a o più componenti, si provvederà alla nomina dei/delle componenti mancanti. Nel caso in cui venga meno oltre la metà dei/delle componenti si intenderà decaduto l'intero Consiglio e si procederà immediatamente alla nomina di un nuovo Consiglio. Il/la Presidente del Consiglio decaduto svolge le operazioni di ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 6.

Attribuzioni del Consiglio dell'Università

1. Il Consiglio dell'Università è il massimo organo di governo dell'Università.

2. Il Consiglio dell'Università:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università ed emette le relative direttive;

b) approva, tenendo conto dei pareri emessi dal Nucleo di valutazione e sentito il Senato accademico, i piani pluriennali (didattica e ricerca) e il piano di sviluppo dell'Università;

c) approva, sentito il Senato accademico, il programma annuale delle attività e la relazione sulla gestione dell'Università;

d) approva il bilancio di previsione nonché il bilancio consuntivo dell'Università;

e) approva le convenzioni che il presente statuto non demanda ad altri organi; il Consiglio dell'Università può delegare la stipula di accordi e convenzioni al/alla Presidente, al Direttore/alla Direttrice o al Rettore/alla Rettrice;

f) approva, sentito il Senato accademico, l'istituzione e la chiusura di strutture organizzative accademiche, Facoltà, centri per la didattica e la ricerca;

g) approva l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di programmi di formazione;

h) approva l'istituzione e l'attivazione di Spin-off e Start-up.

i) delibera, su proposta del Direttore/della Direttrice e sentito il Senato accademico, l'istituzione di centri di servizio e ne fissa le regole organizzative e di funzionamento;

j) approva, sentiti i Consigli di Facoltà, i ruoli organici del personale docente e delibera, sentito il Senato accademico, i criteri per il loro trattamento economico;

k) approva annualmente la proposta del/della Preside di reclutamento del personale docente nell'ambito dei ruoli organici approvati;

l) approva i bandi per le procedure di reclutamento di professori/professoresse e dei ricercatori/delle ricercatrici senior conformemente ai regolamenti interni relativi alla procedura per la nomina in ruolo;

m) delibera la nomina di professori/professoresse di ruolo e a tempo determinato nonché di ricercatori/ricercatrici senior, conformemente ai regolamenti interni relativi alla procedura per la nomina in ruolo;

n) delibera la nomina del Rettore/della Rettrice, sentito il Senato accademico, nonché dei Prorettori/delle Prorettrici, su proposta dello/della stesso/a Rettore/ Rettrice; nomina inoltre i Presidi/le Presidi, eletti/e dai rispettivi Consigli di Facoltà;

o) approva il contratto di lavoro del Rettore/della Rettrice fissando gli obiettivi che lo stesso/la stessa dovrà raggiungere;

p) delibera la nomina del Direttore/della Direttrice su proposta del/della Presidente, e ne approva il contratto di lavoro;

q) nomina su proposta della Commissione di ricerca due professori/professoresse di ruolo membri del Presidio di qualità;

r) nomina su proposta della Commissione per gli studi due professori/professoresse di ruolo membri del Presidio di qualità;

s) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il piano dell'organizzazione, nonché ogni altro regolamento che il presente statuto non demanda ad altri organi;

t) approva, sentito il Senato accademico, il regolamento generale d'Ateneo, i regolamenti delle strutture organizzative accademiche e dei loro organi, delle Facoltà, dei centri per la didattica e la ricerca, nonché dei centri di servizio;

u) approva, sentito il Senato accademico, il calendario accademico;

v) delibera l'ammontare delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri;

w) determina, sentito la Commissione per gli studi, il numero massimo delle immatricolazioni per ciascun corso di studio;

x) approva, su proposta del Direttore/della Direttrice, i ruoli organici del personale tecnico ed amministrativo, regolando il loro trattamento giuridico ed economico;

y) approva, sentito il Senato accademico, e con una maggioranza dei due terzi dei membri, le modifiche al presente statuto;

z) delibera l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

aa) delibera, su proposta del Presidente/ della Presidente, del Rettore/della Rettrice o del Senato accademico, il conferimento di onorificenze;

bb) delibera su ogni altra questione di interesse per l'Università che il presente Statuto non demanda ad altri organi.
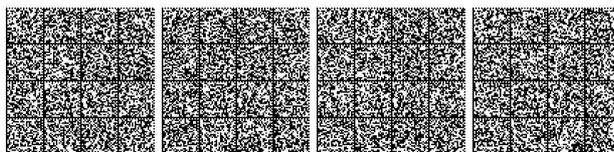
3. Nei casi di conflitto di competenza tra organi decide il Consiglio dell'Università.

4. Il Consiglio dell'Università può costituire uno o più comitati, cui demandare la trattazione di specifici argomenti e può delegare determinate competenze al/alla Presidente, al/alla Vicepresidente, al Rettore/alla Rettrice, al Prorettore/alla Prorettrice o al Direttore/alla Direttrice.

5. I membri del Consiglio dell'Università hanno il diritto di essere informati su tutte le questioni che riguardano l'Università.

Art. 7.

Presidente

1. Il/la Presidente del Consiglio dell'Università è il/la rappresentante legale dell'Università. Esso/essa:

a) convoca e presiede il Consiglio dell'Università;

b) esegue le delibere del Consiglio dell'Università, fatte salve le competenze attribuite al Rettore/alla Rettrice;

c) propone al Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico, l'istituzione e la chiusura di unità organizzative accademiche, facoltà e centri per la didattica e la ricerca;

d) propone al Consiglio dell'Università, sentito il Rettore/la Rettrice l'istituzione di corsi di studio e cattedre convenzionate, nonché il reclutamento di professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici e di altro personale accademico;

e) stipula unitamente al Rettore/alla Rettrice e al Direttore/alla Direttrice le convenzioni programmatico-finanziarie con la Provincia Autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che l'Università intende raggiungere;

f) sottoscrive le convenzioni approvate dal Consiglio dell'Università;

g) emana lo Statuto, il regolamento didattico generale dell'Università, il regolamento generale d'Ateneo, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

h) adotta, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio dell'Università, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;

i) decide il rinvio delle delibere di altri organi nel caso in cui siano in contrasto alla legge, ai regolamenti, allo Statuto o alle delibere del Consiglio dell'Università. Quest'ultimo deve essere informato nei casi più gravi;

j) nomina in accordo con il Rettore/la Rettrice il coordinatore/la coordinatrice del Presidio di qualità;

k) decide sulla possibilità per l'Università di agire o resistere in giudizio nei casi di contenzioso;

l) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli/le dallo Statuto e che spettano per legge al/alla legale rappresentante dell'Università.

2. Il/la Presidente può delegare competenze e l'adozione di atti giuridici.

3. Il Consiglio dell'Università può conferire la nomina a vita di presidenti onorari/onorarie, scegliendo fra quei/quelle presidenti cessati/e dalle loro funzioni che si siano particolarmente distinti/e a favore dell'Università.

Art. 8.

Senato accademico

1. Il Senato accademico è composto da:

a) il Rettore/la Rettrice;

b) i/le due Prorettori/Prorettrici;

c) i/le Presidi delle Facoltà;

d) due rappresentanti degli studenti/delle studentesse scelti/e secondo il Regolamento elezioni.

2. Il Rettore/la Rettrice può nominare tra i professori/le professoresse di prima fascia dell'Università, fino a tre delegati/delegate.

3. I delegati/le delegate del Rettore/della Rettrice e il Direttore/la Direttrice partecipano con diritto di voto consultivo alle sedute del Senato accademico.

4. Il Senato accademico:

a) approva, sentito la Commissione per gli studi, il regolamento didattico generale e i regolamenti dei corsi di studio;

b) approva, nel rispetto delle direttive generali di sviluppo approvate dal Consiglio dell'Università nonché nel rispetto del bilancio annuale e pluriennale dell'Università, la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la didattica e la ricerca, facendo salve le competenze esclusive del Consiglio dell'Università;

c) si esprime in merito al programma annuale delle attività sia per la didattica che per la ricerca, sentita la Commissione di ricerca per l'ambito della ricerca e la Commissione per gli studi, per l'ambito della didattica; esprime un parere in merito alla relazione annuale sulla gestione;

d) esprime parere in merito alla nomina del Rettore/della Rettrice; si esprime altresì in merito alla nomina di professori/professoresse, incluse le posizioni di professori straordinari/professoresse straordinarie a tempo determinato e di ricercatori/ricercatrici, ed esercita le attribuzioni conformemente ai regolamenti interni della procedura per la nomina in ruolo;

e) esprime parere in merito all'istituzione e la chiusura di strutture organizzative accademiche, Facoltà e centri per la didattica e la ricerca;

f) esprime parere in merito al regolamento generale di Ateneo, al regolamento delle unità organizzative accademiche e dei loro organi, in modo particolare a quello di Facoltà, dei centri per la didattica e la ricerca, nonché al regolamento dei centri di servizio;

g) esprime parere in merito ad eventuali modifiche al presente Statuto;

h) esprime parere in merito ai regolamenti che disciplinano il trattamento giuridico del personale docente e ai criteri per il loro trattamento economico;

i) esprime parere in merito al calendario accademico.

5. Il Senato accademico ha la facoltà di delegare l'approvazione di determinate convenzioni.

6. Ove il Consiglio dell'Università richieda, per le sue specifiche delibere, l'acquisizione di proposte e/o pareri, a cui si dovrà provvedere entro 60 giorni dalla loro richiesta; decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio dell'Università potrà deliberare anche in assenza degli stessi.

7. Il Senato accademico può costituire commissioni a cui delegare la trattazione di specifiche questioni di sua competenza.

Art. 9.

Rettore/Rettrice

1. Il Rettore/la Rettrice è nominato/a dal Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico, scelto/a tra professori/professoresse universitari/e di riconosciuto valore scientifico internazionale. Resta in carica per un quadriennio accademico e può essere confermato/a una sola volta.

2. Il Rettore/la Rettrice:

a) convoca e presiede il Senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue delibere, fatta salva l'esecuzione di quelle delibere del Senato accademico che sono riservate al/alla Presidente del Consiglio dell'Università;

b) riferisce al Consiglio dell'Università, in occasione della relazione sulla gestione, sugli obiettivi raggiunti dall'Università nella didattica e nella ricerca;

c) nelle materie di sua competenza, cura l'osservanza delle leggi, delle norme concernenti l'ordinamento universitario e delle linee guida in materia scientifica e didattica; rinvia le decisioni di altri organi, nel caso di contrarietà alla legge, ai regolamenti, allo Statuto o alle delibere del Senato accademico. Quest'ultimo deve essere informato nei casi più gravi;

d) propone convenzioni ai sensi dell'art. 29, comma 2, con altre Università, centri di ricerca, nonché istituzioni culturali e scientifiche;

e) propone al Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico, l'istituzione e la chiusura di unità organizzative accademiche e centri per la didattica e la ricerca;

f) avvia, secondo le disposizioni vigenti, i procedimenti disciplinari nei confronti del personale accademico e degli studenti/delle studentesse e adotta nei confronti di questi ultimi/di queste ultime eventuali provvedimenti disciplinari;

g) approva il conferimento di premi in riferimento a didattica e ricerca;

h) rappresenta l'Università in occasione di cerimonie accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

i) sottoscrive i contratti di lavoro del personale accademico;

j) sottoscrive le convenzioni che sono state approvate dal Senato accademico;

k) stipula, unitamente al/alla Presidente del Consiglio dell'Università e al Direttore/alla Direttrice, convenzioni programmatico-finanziarie con la Provincia Autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che l'Università si impegna a raggiungere;

l) stipula con i/le Presidi delle Facoltà, con i Direttori/Direttrici dei centri di ricerca o di altre strutture organizzative accademiche gli accordi sugli obiettivi da raggiungere;

m) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

n) esercita tutte le altre funzioni ad esso/essa attribuite dalla legge, fatta salva la competenza degli altri organi previsti dal presente Statuto.

3. Su proposta del Rettore/della Rettrice, il Consiglio dell'Università nomina fino a due Prorettori/Prorettrici, scelti/e tra professori/professoresse di prima fascia appartenenti preferibilmente ad una Facoltà diversa da quella del Rettore/della Rettrice che rimarranno in carica quattro anni. I Prorettori/le Prorettrici sono chiamati/e a sostituire il Rettore/la Rettrice in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il Rettore/la Rettrice ha la facoltà di delegare competenze e l'adozione di atti giuridici.

Art. 10.

Direttore/Direttrice

1. La direzione della struttura amministrativa compete al Direttore/alla Direttrice. L'incarico di Direttore/Direttrice è attribuito dal Consiglio dell'Università a persona qualificata, scelta attraverso una procedura di selezione. Il Direttore/la Direttrice risponde direttamente al/alla Presidente. L'incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato. Il Direttore/la Direttrice può nominare un Vicedirettore/una Vicedirettrice.

2. Il Direttore/la Direttrice:

a) adotta i provvedimenti per l'organizzazione degli uffici;

b) è amministrativamente responsabile dei centri di servizio che gli/le sono assegnati. Dirige e coordina il relativo personale tecnico ed amministrativo dei centri di servizio a lui/lei sottoposti;

c) esplica una attività generale di indirizzo e direzione volta al raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo e del programma annuale delle attività;

d) sottoscrive i contratti di lavoro del personale tecnico ed amministrativo;

e) formula proposte al Consiglio dell'Università anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e ne cura l'attuazione;

f) garantisce le funzioni che la normativa universitaria attribuisce al Direttore amministrativo/alla Direttrice amministrativa a nonché al Direttore/alla Direttrice generale;

g) opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe, conferite dal Consiglio dell'Università;

h) può partecipare, con diritto di voto consultivo, personalmente o a mezzo di un delegato/una delegata alle sedute del Consiglio dell'Università, a quelle del Senato accademico, della Commissione di ricerca, della Commissione per gli studi e del Presidio di qualità;

i) propone al Consiglio dell'Università il numero e la tipologia di strutture organizzative utili al regolare svolgimento dell'attività amministrativa nonché gli ambiti di competenza delle stesse per il piano dell'organizzazione;

j) propone al Consiglio dell'Università l'istituzione di centri di servizio e la disciplina per la loro organizzazione e funzionamento;

k) stipula unitamente al/alla Presidente e al Rettore/alla Rettrice gli accordi con la Provincia Autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che l'Università deve raggiungere.

ORGANI CENTRALI DELL'ATENEO

Art. 11.

Commissione di ricerca

1. La Commissione di ricerca è composta da:

a) il Rettore/la Rettrice o dal Prorettore delegato/dalla Prorettrice delegata, da cui la commissione stessa è presieduta;

b) un membro esterno di fama internazionale per ogni Facoltà che viene nominato dal Rettore/dalla Rettrice, scelto tra una rosa di tre candidati/e proposti/e da ogni Consiglio di Facoltà per la durata di 3 anni;

c) il/la Vicepreside cui compete la coordinazione della ricerca per ogni Facoltà;

d) Il/la responsabile dei singoli centri per la ricerca.

2. Il Direttore/la Direttrice, un/a responsabile di un'unità organizzativa da lui/lei nominato/a e il/la responsabile della biblioteca partecipano alle sedute della Commissione di ricerca con diritto di voto consultivo.

3. La Commissione di ricerca:

a) assume il compito della pianificazione e del coordinamento a livello d'ateneo della ricerca;

b) propone al Consiglio dell'Università le risorse destinabili alla ricerca nei limiti stabiliti dal bilancio di previsione approvato;

c) delibera nell'ambito dell'indirizzo generale di sviluppo dell'Università i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca previste dal bilancio di previsione;

d) formula un parere in merito al programma annuale delle attività di ricerca;

e) propone al Consiglio dell'Università due professori/esse di ruolo quali membri del Presidio di qualità, uno/a dei/delle quali appartenenti all'area scientifica, l'altro/a a quella umanistica.

4. Il regolamento di funzionamento della Commissione di ricerca è approvato dal Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico.

Art. 12.

Commissione per gli studi

1. La Commissione per gli studi è composta da:

a) il Rettore/la Rettrice o dal Prorettore/dalla Prorettrice delegato/a che presiede lo stesso organo;

b) il/la Vicepreside competente per il coordinamento della didattica di ogni singola Facoltà;

c) il/la Rappresentante degli studenti/delle studentesse nominato/a dalla Consulta degli studenti tra i suoi componenti secondo il Regolamento elezioni.

2. La Commissione per gli studi può invitare su temi specifici esperti di fama internazionale a fini consultativi.

3. Il Direttore/la Direttrice, un/a responsabile di un'unità organizzativa da lui/lei nominato/a e il/la responsabile del Centro linguistico partecipano alle sedute della Commissione per gli studi, con diritto di voto consultivo.

4. La Commissione per gli studi:

a) assume il compito della pianificazione e del coordinamento a livello d'ateneo nel settore della didattica;

b) esprime un parere in merito al regolamento didattico generale e ai regolamenti dei corsi di studio;

c) formula un parere in merito a nuovi corsi di studio;

d) propone al Consiglio dell'Università, in sede di programmazione universitaria, i criteri per l'assegnazione delle risorse destinabili alla didattica;
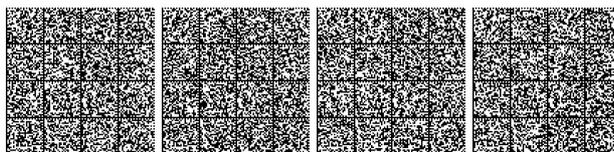
e) formula un parere in merito al programma annuale delle attività nell'ambito della didattica;

f) propone al Consiglio dell'Università due professori/professoresse di ruolo membri del Presidio di qualità, uno/a dei/delle quali appartenente all'area scientifica, l'altro/a a quella umanistica.

5. Il regolamento della Commissione per gli studi viene approvato dal Consiglio dell'Università, una volta sentito il Senato accademico.

Art. 13.

Presidio di qualità

1. Il Presidio di qualità è composto da:

a) il coordinatore/la coordinatrice che presiede lo stesso organo, nominato/a dal/dalla Presidente in accordo con il Rettore/la Rettrice;

b) due professori/professoresse nominati/e dal Consiglio dell'Università su proposta della Commissione per gli studi;

c) due professori/professoresse nominati/e dal Consiglio dell'Università su proposta della Commissione di ricerca;

d) il/la rappresentante degli studenti/delle studentesse scelto/a dalla Consulta degli studenti tra i suoi membri secondo il Regolamento elezioni.

2. Il Direttore/la Direttrice e il/la responsabile della qualità dei servizi partecipano alle sedute del Presidio di qualità, con diritto di voto consultivo.

3. Il Presidio di qualità assolve i compiti previsti dalle disposizioni di legge e finalizzati alla garanzia di qualità nell'ambito della didattica e della ricerca e ne coordina i processi interni per l'assicurazione della qualità dell'Università.

Organi delle strutture accademiche

Art. 14.

Facoltà e organi

1. La Facoltà è la struttura accademica cui è attribuita la responsabilità per le attività didattiche e di ricerca.

Il personale accademico di ruolo è incardinato in una delle facoltà.

2. Gli organi delle Facoltà sono il/la Preside, il Consiglio di Facoltà, il Direttore/la Direttrice del corso di studio, il Consiglio del corso di studio nonché la Commissione didattica paritetica.

3. Per ogni facoltà può essere istituito un mentoring group scientifico. La composizione e le attribuzioni sono indicate in un regolamento, approvato dal Consiglio dell'Università.

Art. 15.

Preside

1. Il/la Preside è eletto/a da tutti/e i/le componenti del rispettivo Consiglio di Facoltà tra i professori/le professoresse a tempo pieno di prima fascia di ruolo e viene nominato/a dal Consiglio dell'Università. Esso/essa resta in carica per un triennio accademico e può essere confermato/a una sola volta.

2. Esso/essa rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà. Cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Facoltà, vigila sulle attività didattiche e di ricerca, nomina le commissioni di esame di profitto e sottoscrive gli incarichi di docenza a contratto.

3. Il/la Preside stipula con il Direttore/la Direttrice del corso di studio ed i/le responsabili d'area di ricerca, responsabile ciascuno/a del rispettivo ambito di ricerca, gli accordi concernenti gli obiettivi da conseguire.

4. Il/la Preside provvede alla programmazione ed alla destinazione delle risorse a disposizione, conformemente alle indicazioni del Senato accademico e alle decisioni del Consiglio dell'Università e del Consiglio di facoltà.

5. Il/la Preside definisce, insieme ai Direttori/alle Direttrici del corso di studio e ai/alle responsabili d'area di ricerca, la relazione sugli obiettivi raggiunti della Facoltà sia nella didattica che nella ricerca.

6. Il/la Preside approva le graduatorie delle procedure di selezione degli incarichi di docenza nonché delle collaborazioni didattiche e di ricerca.

7. Il/la Preside, sentiti/e i/le Direttori/Direttrici dei corsi di studio e i/le responsabili d'area di ricerca formula al Consiglio dell'Università una proposta in merito all'assunzione di personale docente nei limiti dei ruoli in organico approvati.

8. Il/la Preside nomina due Vicepresidi, di cui uno/una responsabile del coordinamento della ricerca ed uno/una del coordinamento della didattica. Il/la Vicepreside per la didattica viene nominato/a tra i Direttori/le Direttrici dei corsi di studio. Almeno uno/a dei/delle due vicepresidi deve essere un professore/ una professoressa di ruolo di prima fascia.

Uno/a dei/delle Vicepresidi, con qualifica di professore/professoressa di ruolo di prima fascia, rappresenta il/la Preside in caso di suo/a impedimento o assenza. Il/la Preside ha la facoltà di delegare ai/alle Vicepresidi i compiti che gli/le competono.

9. Il/la Preside adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Facoltà salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

Art. 16.

Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto da:

a) il/la Preside da cui il Consiglio è presieduto;

b) i professori/le professoresse di prima e di seconda fascia di ruolo e a tempo determinato ed i ricercatori/le ricercatrici di ruolo (DPR 382/1980);

c) due rappresentanti dei ricercatori/delle ricercatrici a tempo determinato (ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera *a)* e *b)* L. 240/2010) eletti/e sulla base del Regolamento elezioni di cui, ove possibile, uno tra i ricercatori/le ricercatrici senior ed uno/a tra i ricercatori/le ricercatrici junior.

d) due rappresentanti degli studenti/delle studentesse eletti/e sulla base del Regolamento elezioni;

2. Alle sedute del Consiglio di Facoltà partecipa, con diritto di voto consultivo, il/la responsabile della Segreteria di facoltà.

3. Il Consiglio di Facoltà:

a) propone il programma delle attività unitamente al bilancio di previsione nonché i piani pluriennali della Facoltà;

b) propone ogni anno il piano finalizzato allo sviluppo dell'offerta formativa;

c) delega ai consigli di corso determinate competenze relative ad attività di un corso di studio;

d) esercita le attribuzioni nell'ambito delle procedure per la nomina in ruolo di professori/professoresse e ricercatori/ ricercatrici, ai sensi dei regolamenti interni;

e) sottopone al Consiglio dell'Università e al Senato accademico, sentita la commissione per gli studi, le proposte concernenti i regolamenti di Facoltà nonché quelle relative all'attivazione di nuovi corsi di studio;

f) sottopone al Senato accademico, sentita la Commissione per gli studi, le proposte relative al regolamento didattico generale e ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio;

g) nomina i/le responsabili d'area di ricerca, scegliendoli/le tra i professori/le professoresse di prima e seconda fascia nonché tra i ricercatori/le ricercatrici di ruolo e senior;

h) delibera su ogni altra questione inerente la Facoltà che il presente Statuto non demanda ad altri organi.
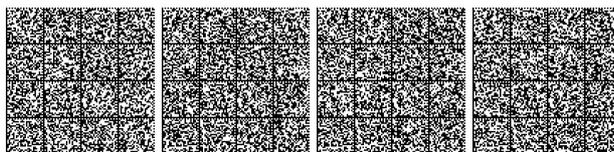
Art. 17.

Direttori/Direttrici di corso di studio

1. I singoli corsi di studio sono diretti da un professore/una professoressa di ruolo di prima o di seconda fascia che viene nominato/a dal/dalla Preside per una durata di tre anni accademici.

Art. 18.

Consiglio del corso di studio

1. Per ogni corso di studio viene istituito un Consiglio del corso di studio.

2. Il Consiglio del corso di studio è composto da:

a) il Direttore/la Direttrice di corso di studio che presiede lo stesso organo;

b) un professore/una professoressa di ruolo di prima o di seconda fascia o un ricercatore/una ricercatrice che viene designato/a dal Consiglio di Facoltà per la medesima durata in carica del Direttore/della Direttrice di corso;

c) un/una rappresentante degli studenti/ delle studentesse eletto/a come da Regolamento elezioni.

3. Il Consiglio di Facoltà può delegare al Consiglio del corso di studio determinate competenze riguardanti le attività didattiche di un corso di studio.

4. Alle sedute del Consiglio del corso di studio possono partecipare su proposta del Direttore/della Direttrice del corso, con diritto di voto consultivo, anche esperti/esperte del settore.

Art. 19.

Commissione didattica paritetica

1. Ciascuna Facoltà istituisce una Commissione didattica paritetica avente la funzione di osservatorio permanente dell'attività didattica dei corsi di studio ad essa afferenti.

2. La Commissione didattica paritetica si compone di:

a) un professore/una professoressa designato/a dal competente Consiglio di Facoltà per la durata di 3 anni che non ricopra già la carica di Preside, Vicepreside o Direttore/Direttrice del corso di studio;

b) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse nominato/a secondo il Regolamento elezioni dalla Consulta degli studenti tra i/le rappresentanti degli studenti/ delle studentesse della rispettiva facoltà.

3. La Commissione didattica paritetica:

a) esprime un parere in merito alla corrispondenza tra i crediti da assegnare alle attività formative e gli specifici obiettivi programmati nei regolamenti didattici dei corsi di studio di afferenza;

b) supervisiona, sulla base degli studi di rilevazione e delle statistiche disponibili, le attività formative svoltesi nell'ambito dei corsi di studio;

c) propone al Consiglio di Facoltà le iniziative finalizzate a migliorare l'attività didattica;

d) svolge, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, tutte le attività che le sono attribuite.

CENTRI PER LA DIDATTICA E LA RICERCA

Art. 20.

Centri per la didattica (Scuole/Schools)

1. Con delibera del Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico possono essere istituiti centri per la didattica (Scuole/Schools) coinvolgendo anche più Facoltà. Essi rappresentano unità organizzative per attività didattiche presso cui i corsi di studio vengono raggruppati e coordinati in modo unitario. Il Consiglio dell'Università può attribuire alle Scuole (Schools) una propria dotazione finanziaria.

2. Contestualmente all'istituzione di centri per la didattica (Scuole/Schools) verrà approvato dal Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico, il relativo regolamento interno il quale ne definisce le finalità e le modalità di funzionamento nonché la composizione dell'organo di gestione.

Art. 21.

Centri di competenza per la ricerca

1. Presso l'Università possono essere istituiti, con delibera del Consiglio dell'Università, su proposta del/della Presidente o del Rettore/ della Rettrice, sentito il Senato accademico centri di competenza che operano nell'ambito della ricerca. Le facoltà deliberano la partecipazione ai centri di competenza del personale accademico afferente.

2. I centri di competenza sono unità organizzative temporanee, dirette da un professore/una professoressa o da un ricercatore/una ricercatrice da questa o da un'altra Università o da uno studioso/una studiosa riconosciuto/a a livello internazionale.

3. Contestualmente all'istituzione del centro di competenza verrà approvato dal Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico, il relativo regolamento interno. Il regolamento del centro stabilisce le finalità e le modalità di funzionamento dello stesso, nonché la composizione del organo di gestione e del comitato scientifico, quest'ultimo preferibilmente di composizione internazionale.

4. I centri di competenza possono anche svolgere attività commissionate da Enti pubblici o privati, dietro il pagamento di un corrispettivo.

5. I contratti, gli accordi e le convenzioni che riguardano i centri di competenza devono essere approvati dal Consiglio dell'Università.

6. La gestione amministrativa e contabile dei centri di competenza segue il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Consiglio dell'Università può attribuire ai centri di competenza una propria dotazione finanziaria.

ALTRI ORGANI

Art. 22.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo della gestione contabile e amministrativa viene eseguito da un Collegio di revisori dei conti, nominato dal Consiglio dell'Università, ed i/le cui componenti sono iscritti/e nell'albo dei revisori contabili. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Uno dei membri effettivi del Collegio viene designato dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Il/la Presidente del Collegio è nominato/a dal Consiglio dell'Università. Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 23.

Nucleo di valutazione

1. L'Università adotta, anche ai sensi della legge 19 ottobre 1999 n. 370 un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, nonché degli interventi finalizzati al sostegno del diritto allo studio. Verifica altresì mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il Nucleo di valutazione viene nominato dal Consiglio dell'Università, resta in carica per quattro anni ed è composto dai seguenti membri:

a) tre membri, scelti tra studiosi/e ed esperti/e nel campo della valutazione. Uno/a di loro viene scelto/a tra esperti/e dell'Università;
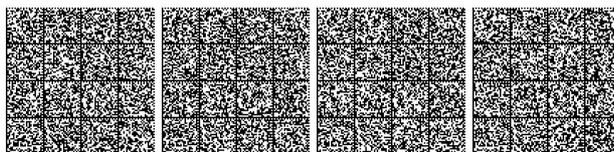
b) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse scelto/a dalla Consulta degli studenti tra i suoi/ le sue componenti secondo il Regolamento elezioni.

Art. 24.

Collegio di disciplina

1. È istituito, per i procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei/delle docenti universitari/e, il Collegio di disciplina. Esso è composto da tre professori ordinari/ professoresse ordinarie nominati/e dal Consiglio dell'Università, sentito/a il Rettore/ la Rettrice, tra il personale accademico di ruolo. Tutti i/le componenti restano in carica per la durata di tre anni e sono confermabili.

2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformità di quanto stabilito dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della vigente normativa in materia.

3. Su segnalazione del Rettore/della Rettrice, il Collegio di disciplina cura, nel rispetto dei principi di riservatezza e del contraddittorio, l'istruttoria dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, e formula la proposta di provvedimento in merito.

4. Il Rettore/la Rettrice, venuto/a a conoscenza di un fatto che deve dar luogo ad una sanzione disciplinare superiore alla censura, dà avvio al procedimento, trasmettendo gli atti al Collegio. Per i fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare non superiore alla censura il Rettore/la Rettrice procede con proprio provvedimento. Anche in questo caso il principio del contraddittorio dovrà essere rispettato.

5. Il Collegio, all'esito dell'istruttoria, formula un parere vincolante per il Consiglio dell'Università che in conformità con il parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.

6. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese.

Art. 25.

Commissione etica

1. L'Università dispone di un codice etico le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i membri della stessa.

2. La Commissione etica ha funzioni di natura consultiva, di sostegno e di controllo per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni contenute nel codice etico.

3. La composizione e le attribuzioni della Commissione etica sono stabilite all'interno del codice etico approvato dal Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico.

4. La partecipazione alla Commissione etica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese.

Art. 26.

Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è un organo consultivo dell'Università con funzioni di coordinamento dell'attività dei/delle rappresentanti degli studenti/delle studentesse.

2. La Consulta degli studenti è composta da tutti/e i/le rappresentanti degli studenti/delle studentesse eletti/e nei vari organi e viene nominata dal Rettore/dalla Rettrice.

3. La Consulta degli studenti è presieduta dal/dalla rappresentante degli studenti o dal/dalla suo/sua sostituto/a nominati/e dalla Consulta degli studenti tra i suoi componenti.

4. La Consulta degli studenti:

a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti/le studentesse e al diritto allo studio;

b) esprime parere sull'organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti/delle studentesse per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;

c) predispone il regolamento per il suo funzionamento che dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Università, previo parere del Senato accademico.

Art. 27.

Comitato per le pari opportunità

1. L'Università istituisce un Comitato per le pari opportunità che, in osservanza dei principi legislativi vigenti in materia, si occupa di supportare gli organi nell'applicazione di tali principi; in accordo con l'intera comunità universitaria, si impegna, attraverso iniziative mirate, a favorire un ambiente privo di discriminazioni orientato alle pari opportunità.

2. Il Comitato per le pari opportunità è composto da:

a) un/una rappresentante del personale docente;

b) un/una rappresentante del personale tecnico ed amministrativo;

c) un/una rappresentante degli studenti/ delle studentesse.

Tutti i componenti del Comitato vengono nominati ai sensi del Regolamento elezioni vigente.

3. Il Comitato nomina il/la suo/a Presidente scegliendolo/a tra i membri di cui alle lettera *a)* e *b)*.

4. I membri del Comitato indicati nelle lettere *a)* e *b)* rimangono in carica tre anni mentre quelli di cui alla lettera *c)* rimangono in carica due anni.

5. Le attribuzioni e gli obiettivi sono indicati nel regolamento dello stesso Comitato pari opportunità dell'Università, approvato dal Consiglio dell'Università.

6. Il Comitato pari opportunità elabora per il Consiglio dell'Università annualmente una relazione sugli obiettivi raggiunti.

III. STUDI

Art. 28.

Offerta didattica

1. Ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'Università conferisce i seguenti titoli accademici:

a) laurea (L); Bachelor;

b) laurea magistrale (L.M.); Master;

c) diploma di specializzazione (D.S);

d) dottorato di ricerca (D.R.);

e) master universitari di I° e II° livello.

2. L'Università, sentiti i Consigli di Facoltà e il parere del Senato accademico, può istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 29.

Cooperazione ed altre attività istituzionali

1. L'Università collabora con organismi nazionali ed internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'attivazione di corsi di studio integrati presso una o più Università, nonché programmi di ricerca congiunti. Le Università coinvolte riconosceranno la validità del percorso seguito dagli studenti/dalle studentesse presso le Università e le istituzioni universitarie partecipanti. Questo vale altresì per i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi di studio integrati.

3. Gli accordi di collaborazione aventi come oggetto l'istituzione di corsi di studio e di dottorato di ricerca nel territorio della Provincia di Bolzano, dovranno essere resi noti al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro trenta giorni dalla stipula. Tali accordi diverranno esecutivi decorso il termine di trenta giorni dal loro ricevimento, a meno che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
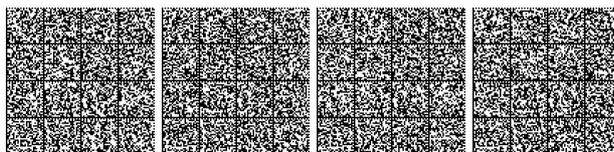
della Ricerca entro tale termine non abbia sollevato delle contestazioni giustificate con la violazione della legge, degli obblighi internazionali dello Stato italiano o dei criteri stabiliti nei decreti emessi sulla base dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. L'Università promuove e sostiene gli scambi internazionali dei propri/delle proprie componenti anche con interventi di natura economica. La stessa può mettere a disposizione e gestire strutture di supporto e di alloggio per ospiti, anche in collaborazione con altri enti e in modo particolare con quelli il cui scopo sia quello di assicurare il diritto allo studio.

5. L'Università potrà rilasciare attestati a coloro che hanno partecipato a corsi di specializzazione e di perfezionamento nonché ad attività istituzionali organizzati dalla stessa.

6. Per la realizzazione dei corsi di cui al comma 5, l'Università potrà avvalersi anche di forme di collaborazione esterna come previsto dall'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

IV. CENTRI DI SERVIZIO

Art. 30.

Centri di servizio

1. L'istituzione dei centri di servizio viene deliberata dal Consiglio dell'Università su proposta del Direttore/della Direttrice, sentito il Senato accademico.

2. Lo stesso Consiglio dell'Università stabilisce, su proposta del Direttore/della Direttrice, sentito il Senato accademico, le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizio.

3. Le attività finalizzate all'apprendimento e alla certificazione delle conoscenze linguistiche sono gestite da un centro interfacoltà denominato Centro linguistico di Ateneo.

4. La biblioteca universitaria cura l'acquisto, la conservazione, la catalogazione e la consultazione del patrimonio bibliografico e documentale, nonché l'organizzazione e la diffusione di informazioni di carattere bibliografico.

V. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 31.

Principi dell'organizzazione e dell'amministrazione

1. Compito primario dell'organizzazione e dell'amministrazione universitaria è quello di un supporto efficiente ed efficace alle attività didattiche e di ricerca. Essa agisce in conformità ai principi di un utilizzo responsabile dei fondi a disposizione.

Art. 32.

Piano di organizzazione e regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Consiglio dell'Università, su proposta del Direttore/della Direttrice e attraverso il piano di organizzazione, determina il numero e il tipo di strutture organizzative necessarie al regolare svolgimento dell'attività amministrativa, nonché i relativi ambiti.

2. La gestione finanziaria e contabile dell'Università è disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Consiglio dell'Università approva con delibera il bilancio di previsione entro il mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro i termini stabiliti dalla normativa vigente; la durata dell'esercizio corrisponde all'anno solare.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

Entrata in vigore dello Statuto

1. La data di entrata in vigore del presente statuto viene fissata nel decreto di emanazione del presidente, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

AVVERTENZA:

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pag.... della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da notizia del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Art. 5, Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Repulik vom 15. Juli 1988, nr. 574, steht auf der Seite ... dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

13A09449

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des zweisprachigen Textes des Dekretes des Präsidenten des Universitätssrates der Freien Universität Bozen Nr. 48 vom 31. Oktober 2013, betreffend den Erlass des neuen Statuts der Freien Universität Bozen.

Im Sinne von Artikel 5, Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, dass im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 46 vom 12 novembre 2013 in zweisprachiger Fassung das Dekret des Präsidenten der Freien Universität Bozen, betreffend den Erlass des neuen Statuts der Freien Universität Bozen veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekretes ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 46 kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del Presidente del Consiglio dell'Università n. 48 del 31 ottobre 2013, relativo all'emanazione del nuovo Statuto della Libera Università di Bolzano, inserito alla pag. 46 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

13A09450

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.».

Nel testo coordinato indicato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 73/L alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 254 del 29 ottobre 2013, all'art. 6, comma 1, lett. *a)*, alla pag. 19, seconda colonna, al primo rigo, dove è scritto: «…ipoteca su immobili residenziali da destinare all'acquisto dell'abitazione principale…», leggasi: «…ipoteca su immobili residenziali da destinare *prioritariamente* all'acquisto dell'abitazione principale…».

13A09723

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flimabo 100 mg/g», sospensione per uso in acqua da bere per polli e suini.

Decreto n. 133 del 29 ottobre 2013
Medicinale veterinario FLIMABO 100 mg/g, sospensione per uso in acqua da bere per polli e suini.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo Mesto - Šmarieška Cesta, 6 – 8501 Novo Mesto Slovenia.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0243/001/DC

Produttore responsabile rilascio lotti: KRKA, d.d., Novo Mesto - Šmarieška Cesta, 6 – 8501 Novo Mesto Slovenia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola contenente 1 busta da 100 g - A.I.C. n. 104483019

Scatola contenente 5 buste da 100 g - A.I.C. n. 104483021

Scatola contente 25 buste da 100 g - A.I.C. n. 104483033

Scatola contenente 2 buste da 20 g - A.I.C. n. 104483045

Scatola contenente 24 buste da 20 g - A.I.C. n. 104483058

Scatola contenente 2 buste da 50 g - A.I.C. n. 104483060

Scatola contenente 24 buste da 50 g - A.I.C. n. 104483072

Composizione:

Ciascun g di sospensione per uso in acqua da bere contiene:

Principio attivo: Flubendazolo 100 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Suini (suinetti, suini per l'ingrasso, scrofe gravide) e polli (galline da cova, polli per la riproduzione, pollastre, polli da carne).

Indicazioni terapeutiche:

In polli/galline: Trattamento di elmintiasi causata da Ascaridia galli (stadi adulti), Heterakis gallinarum (stadi adulti), Capillaria spp. (stadi adulti).

In suini: Trattamento di elmintiasi causata da Ascaris suum (stadio adulto ed intestinale larvale) in maialini, maiali per l'ingresso e scrofe gravide.

Tempi di attesa:

Carne e visceri:

Polli: 2 giorni;

Suini:

dose 1 mg/kg di peso corporeo per 5 giorni: 3 giorni;

dose 2.5 mg/kg di peso corporeo per 2 giorni: 4 giorni;

Galline ovaiole:

Uova: zero giorni.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni

Periodo di validità dopo diluizione o ricostruzione, conformemente alle istruzioni: 24 ore

La sospensione che rimane nella busta dopo la prima apertura deve essere scartata.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A09463

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kesium» 500mg/125mg compresse masticabili per cani.

Estratto decreto n. 132 del 29 ottobre 2013.

Medicinale veterinario: KESIUM - 500mg/125mg compresse masticabili per cani.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0225/005/DC.

Titolare A.I.C.; SOGEVAL con sede in 200 Avenue de Mayenne - BP 2227 - 53022 Laval Cedex 9 (Francia).

Produttore responsabile rilascio lotti:

Sogeval sito in Zona Autoroutière - 53950 Louverne (Francia);

Sogeval sito in Route de Mayenne - ZI Des Touches - 5300 Laval (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 blister da 6 compresse da 500mg/125mg - A.I.C. n. 104319138;

2 blister da 6 compresse da 500mg/125mg - A.I.C. n. 104319140;

16 blister da 6 compresse da 500mg/125mg - A.I.C. n. 104319153;

24 blister da 6 compresse da 500mg/125mg - A.I.C. n. 104319165;

40 blister da 6 compresse da 500mg/125mg - A.I.C. n. 104319177.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principi attivi:

Amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 500,00 mg;

acido clavulanico (come clavulanato di potassio) 125,00 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche.

Per il trattamento delle seguenti infezioni causate da ceppi di batteri produttori di ß-lattamasi sensibili ad amoxicillina in associazione con acido clavulanico e ove l'esperienza clinica e/o test di sensibilità identifichino il prodotto come farmaco d'elezione:

infezioni cutanee (comprese le piodermiti superficiali e profonde) causate da Staphylococcus spp;

infezioni del tratto urinario causate da Stafhylococcus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli e Proteus mirabilis;

infezioni del tratto respiratorio causate da Staphylococcus spp. Streptococcus spp. e Pasteurella spp;

infezioni del tratto digerente causate da Escherichia coli;

infezioni del cavo orale (membrane mucose) causate da Pasteurella spp., Streptococcus spp., Escherichia coli.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Conservare ogni parte della compressa divisa nel blister originale per non più di 36 ore.

Regime di dispensazione.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A09464

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina 20% Dox Al», AIC n. 102939016.

Provvedimento n. 834 dell'11 novembre 2013

Specialità medicinale per uso veterinario: «ERITROMICINA 20% DOX AL», AIC n. 102939016.

Titolare AIC: Dox AL Italia Spa, Largo Donegani 2, Milano, codice fiscale 02117690152.

Oggetto: eliminazione di specie animale dalle indicazioni d'uso.

Si dispone, per il medicinale veterinario «ERITROMICINA 20% DOX AL», AIC n. 102939016 l'eliminazione dalle indicazioni d'uso della seguente specie animale: tacchini.

La società titolare dell'autorizzazione di cui trattasi è tenuta ad adeguare gli stampati delle confezioni in commercio entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A09465

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Queso De Murcia al Vino».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 326 del 12 novembre 2013 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria "Formaggi" - «QUESO DE MURCIA AL VINO».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

13A09475

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 14 novembre 2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale dell'11 luglio 2013.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 21 novembre 2013).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 64, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente: «Modalità attuative del decreto 14 ottobre 2013, recante individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale dell'11 luglio 2013.».

13A09613

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-276) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
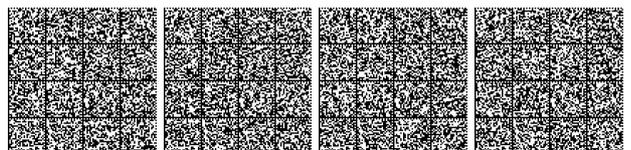
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI		
*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.